

# LEGISLAZIONE SULL'IMMIGRAZIONE

Norme per l'ammissione di stranieri nelle Indie Orientali Neerlandesi

(Dal libro ufficiale dell'anno 1911, n. 438)

*Decreto Reale del 20 gennaio 1911, n. 22, circa la revisione delle disposizioni concernenti l'ammissione e la permanenza stabile nelle Indie Neerlandesi degli olandesi e degli stranieri, che si presentano a Giava e a Madura.*

Noi GUGLIELMINA, ecc. ecc.

DECRETIAMO:

coll'annullamento, per quanto riguarda Giava e Madura, di tutte le disposizioni antecedenti e contrarie:

## Art. 1.

1. Lo sbarco degli:

a) olandesi, che non sono nati da parenti stabiliti nelle Indie Neerlandesi e non abitanti delle Indie Neerlandesi;

b) stranieri, che non sono abitanti delle Indie Neerlandesi;

è soltanto permesso nei porti di Tandjong Priok, Semarang e Surabaya.

2. Per questo sbarco si richiede un permesso scritto dell'autorità nominata dal Governatore Generale.

3. Da queste norme sono esenti coloro che sono in possesso legale di un foglio di ammissione valido, rilasciato a tenore del presente decreto.

4. Il Governatore Generale stabilirà in quali casi il permesso, di cui è cenno nel n. 2 del presente articolo, non sia necessario.

## Art. 2.

1. Il capitano di un piroscalo, sul quale si trovino passeggeri, è obbligato di:

a) mandare immediatamente, dopo il suo arrivo in uno dei porti citati nell'art. 1, all'autorità suddetta una lista da lui firmata, contenente i nomi dei passeggeri destinati per detti porti;

b) impedire che i passeggeri, a tenore dell'art. 1, sbarchino senza il necessario permesso.

2. La lista menzionata nel paragrafo precedente, deve essere fatta secondo un modello stabilito dal Governatore Generale.

### Art. 3.

1. Il permesso per sbarcare è rilasciato a bordo dietro un versamento di fiorini 25, la qual somma verrà restituita quando la persona non è ammessa. Il permesso si estende anche alla moglie ed ai figli minori di chi ha ottenuto questo permesso.

2. Dal pagamento citato nel paragrafo precedente sono esenti gli Olandesi.

3. Coloro che lasciano le Indie Neerlandesi in un tempo fissato dal Governatore Generale dopo il loro arrivo a Giava, possono ricuperare la somma sborsata giusta il paragrafo già citato.

### Art. 4.

1. Il permesso di sbarcare dovrà essere presentato all'autorità nominata dal Governatore Generale nello spazio di tre giorni, per essere convertito in un foglio di ammissione.

2. Il foglio non è rilasciato:

ai pazzi, agli idioti o a coloro che sono affetti da una malattia infettiva, o a coloro che sono ritenuti pericolosi alla società, o a colui che, privo di sostanze, si trova nella condizione, per la sua costituzione fisica, di inabilità al lavoro;

alle prostitute o a coloro che le sfruttano;

a coloro che sono stati condannati per un delitto in un altro Stato, col quale esiste un accordo, in forza di cui detto Stato possa domandarne l'estradizione;

a coloro a cui è proibito di restare nelle Indie Neerlandesi;

Pure a coloro:

che sono considerati in condizioni tali da non poter mantenere sufficientemente nè se medesimi, nè la propria famiglia;

che sono considerati pericolosi per l'ordine e per la sicurezza pubblica.

3. Il rilascio del foglio a coloro la cui presenza è considerata nociva all'interesse economico della popolazione indigena, può dipendere da certe condizioni stabilite dal Governatore Generale, o può essere rifiutato.

4. Cambiando l'autorizzazione di sbarco nel foglio di ammissione, secondo il paragrafo 1 del presente articolo, s'intende che questo sia stato rilasciato anche alla moglie ed ai figli minorenni.

## Art. 5.

1. Ferme restando le disposizioni stabilite nell'articolo 10, il foglio di ammissione dà diritto al portatore legale di restare durante due anni a Giava e a Madura, rispettando i regolamenti concernenti il movimento e l'abitazione.

2. Per i possedimenti fuori di Giava e Madura, tale foglio dà il medesimo diritto al portatore legale che quello di ammissione rilasciato in virtù di disposizione colà in vigore per l'ammissione e la permanenza stabile nelle Indie Neerlandesi.

3. Il termine di cui è cenno nel paragrafo 1 del presente articolo può, a richiesta dell'interessato, per due volte e ciascuna per un anno, essere rinnovato dal Capo della Provincia (Residente), nella quale abita il richiedente.

4. Questa proroga viene fatta sul foglio di ammissione.

## Art. 6.

1. In caso di rifiuto ad accordare il foglio di ammissione l'interessato può, purchè ciò faccia nel termine di otto giorni, ricorrere al Residente del luogo dove sbarcò.

2. Il ricorso è avanzato a mezzo dell'autorità, giusta il paragrafo 1 dell'articolo 4, che, in attesa della decisione del Residente, può rilasciare all'interessato un foglio provvisorio.

## Art. 7.

1. Quando il ricorso è riconosciuto giusto, il foglio provvisorio viene convertito in foglio permanente.

2. In caso che il ricorso venga rigettato, o l'interessato non abbia fatto opposizione al rifiuto del foglio, il Residente emana una diffida di espulsione, a meno che l'interessato non abbia già lasciato le Indie Neerlandesi.

3. Aspettando il suo imbarco il diffidato può essere imprigionato o messo sotto la sorveglianza della polizia dal Residente.

## Art. 8.

1. Colui che, appartenendo a una delle categorie di cui è cenno nel paragrafo 1 dell'articolo 1, è trovato a Giava o a Madura senza essere in possesso legale di un foglio di ammissione valido, o ancora valido, sarà condotto davanti al Capo della Polizia (Assistente Residente) del circondario dove egli abita, il quale gli rilascerà un foglio di ammissione, a meno che questi non appartenga a quella classe di persone alle quali non si rilasciano fogli di ammissione in conformità all'articolo 4.

2. Per simile foglio, rilasciato in virtù del paragrafo precedente, è dovuta una somma di fiorini 25, nel caso in cui l'interessato sia in legale possesso di un valido permesso di sbarco; altrimenti è dovuta una somma di fiorini 50.

3. Se l'interessato fu ammesso legalmente ed è in grado di provare la mancanza del foglio di ammissione a soddisfazione dell'Assistente Residente, gli sarà rilasciato gratuitamente un duplicato.

4. In caso di rifiuto del foglio di ammissione è ammesso ricorso prima di otto giorni al Residente del luogo dove l'interessato abita.

5. Restando fermo il ricorso in forza del paragrafo precedente, colui che sostiene di non appartenere ad una delle categorie di persone di cui è cenno nel paragrafo 1 dell'articolo 1, e che una tale ordinanza non gli è applicabile, può sottomettere con una petizione questa sua pretesa alla decisione del Tribunale della Provincia dove egli abita non più tardi di 14 giorni dopo il suo interrogatorio subito presso l'Assistente Residente.

Aspettando la sentenza, l'ordine d'espulsione non sarà eseguito.

6. In caso che il foglio di ammissione non venga accordato, il Residente del luogo dove abita il richiedente ne ordinerà l'espulsione dalle Indie Neerlandesi.

Il residente, a richiesta dell'espulso, gli accorderà un termine necessario per sistemare i suoi affari, alla scadenza del quale verrà accompagnato al più vicino dei porti di cui all'articolo 1; nell'attesa del giorno della partenza, il Residente lo potrà imprigionare o mettere sotto la diretta sorveglianza della polizia.

#### Art. 9.

1. Per ottenere un permesso di permanenza stabile nelle Indie Neerlandesi, l'interessato si indirizzerà al Governatore Generale con petizione su foglio bollato, accompagnato dal foglio di ammissione, per il tramite del Residente, dove egli dimora.

2. Il Residente scriverà sul foglio di ammissione di avere ricevuto la domanda per la permanenza; egli restituirà poi detto foglio al petente, che lo presenterà al Residente appena avrà ricevuto il permesso di permanenza stabile.

3. Aspettando la decisione del Governatore Generale il petente gode dei diritti contemplati nel paragrafo 1 e 2 dell'articolo 5.

#### Art. 10.

1. Il Governatore Generale può rifiutare il permesso di permanenza stabile per ragione d'ordine e di sicurezza pubblica, come pure quando il petente è considerato incapace di mantenere sè stesso e la famiglia, o quando egli sia stato condannato per delitto dopo la sua ammissione.

2. Nel decreto con cui si rifiuta il permesso suddetto saranno indicate le ragioni e vi sarà l'ordine d'espulsione dalle Indie Neerlandesi.

3. L'ordine d'espulsione verrà applicato con la disposizione del paragrafo 6 dell'art. 9.

#### Art. 11.

1. Chi contravverrà agli obblighi dell'articolo 2 sarà punito con una multa di fiorini 100 per ogni persona che avrà commesso simile contravvenzione.

2. Per il pagamento delle multe inflitte è responsabile il piroscapo, che, se del caso, può essere sequestrato.

#### Art. 12.

1. Colui che, dopo essere stato espulso dalle Indie Neerlandesi in virtù di questa ordinanza, sarà trovato a Giava o a Madura senza essere in possesso legale di un foglio di ammissione valido, verrà punito con una multa fino a fiorini 100.

2. Dopo scontata la pena inflittagli, egli sarà di nuovo espulso dalle Indie Neerlandesi.

#### Art. 13.

Colla medesima pena, di cui è cenno nell'articolo 12, sarà punito colui che fa uso a Giava o a Madura di un foglio di ammissione o di permanenza stabile nelle Indie Neerlandesi intestato ad un'altra persona.

#### Art. 14.

Le disposizioni di questa ordinanza non sono applicabili:

- a) alle persone che sono venute nelle Indie Neerlandesi in servizio del Governo colla loro famiglia;
- b) agli ufficiali consolari e famiglie;
- c) agli ufficiali e all'equipaggio di piroscafi delle marine di qualsiasi Stato.

#### Art. 15.

Il Governatore Generale ha facoltà di dispensare dalle disposizioni di questa ordinanza.

## Art. 16.

1. Il Governatore Generale emanerà le ordinanze necessarie per assicurare la perfetta esecuzione di questa ordinanza e per completarla.

2. Il Governatore Generale stabilirà anche a quali condizioni gli Olandesi e gli stranieri possono essere ammessi a viaggiare nelle Indie Neerlandesi.

*Clausola.*

La disposizione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 non è applicabile a coloro che sono in possesso legale di un foglio di ammissione valido-rilasciato prima che questa ordinanza fosse entrata in vigore, in virtù delle disposizioni vigenti in quel tempo, circa l'ammissione nelle Indie Neerlandesi di Olandesi e stranieri.

---

## ORDINANZA DI AMMISSIONE NELLE INDIE NEERLANDESI

### IN NOME DELLA REGINA

Il Governatore Generale delle Indie Neerlandesi;

Udito il Consiglio delle Indie Neerlandesi;

Allo scopo di stabilire le necessarie disposizioni per la perfetta esecuzione del Decreto Reale del 20 gennaio 1911, n. 22, contenente norme riguardanti l'ammissione e la permanenza stabile nelle Indie Neerlandesi degli Olandesi e stranieri che si presentano a Giava e a Madura:

Ordina:

#### Art. 1.

1. Il Decreto Reale del 20 gennaio 1911, n. 22, può essere intitolato « Decreto di Ammissione ».

2. Questa ordinanza può essere intitolata « Ordinanza di Ammissione ».

#### Art. 2.

Agli abitanti delle Indie Neerlandesi è, dietro loro richiesta, rilasciato un certificato di soggiorno dall'Assistente Residente del circondario, dove hanno la loro residenza, o in caso che soggiornino fuori delle Indie Neerlandesi, dall'Assistente Residente del circondario dove hanno risieduto ultimamente.

#### Art. 3.

La disposizione del paragrafo 1 e 2 dell'articolo 1 del Decreto di ammissione non è applicabile ai capitani, agli ufficiali e ai marinai dei bastimenti di commercio, eccetto nel caso in cui all'arrivo o durante la permanenza di un bastimento al porto sia scaduto il contratto.

#### Art. 4.

1. Il permesso di sbarco, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 1 del Decreto di ammissione, è rilasciato dal Capitano o dal Sotto Capitano di porto.

2. Per l'applicazione del Decreto di ammissione egli è rivestito delle funzioni di « Funzionario di sbarco ».

## Art. 5.

Coloro che fanno parte di una delle categorie di persone, di cui è cenno nel paragrafo 1 dell'articolo 1 del Decreto di ammissione, e che arrivano nei porti di Tandjong Priok, Semarang o Surabaya senza avere ultimato il loro viaggio di mare, non hanno bisogno in questi luoghi di speciali permessi per poter sbarcare.

## Art. 6.

Il Capitano di un bastimento, nel quale si trovano passeggeri, è obbligato di impedire che questi (per quanto si trovino nelle condizioni volute dall'art. 1 del Decreto di ammissione) sbarchino in altro luogo che non sia uno dei porti, di cui all'art. 1.

## Art. 7.

La lista dei passeggeri che il Capitano del bastimento deve presentare al funzionario di sbarco, di cui è cenno nel paragrafo 1, lettera a) dell'art. 2 del Decreto di ammissione, è redatta sul modello qui appresso riportato.

## Art. 8.

La somma pagata per il permesso di sbarco sarà, in caso di non ammissione, restituita al proprietario dal Segretario della Commissione di immigrazione, come è detto nell'art. 10.

## Art. 9.

Colui che nel tempo di sei mesi dopo il suo arrivo a Giava lascia le Indie Neerlandesi, può, presentando il foglio di ammissione a Tandjong Priok, a Semarang o a Surabaya, reclamare dal Funzionario di sbarco, o in altro luogo dall'Assistente Residente, la somma sborsata per il permesso di sbarco, come è stabilito nel paragrafo 1 dell'articolo 3.

## Art. 10.

1. Lo scambio del permesso di sbarco col foglio di ammissione, di cui è detto nel paragrafo 1 dell'art. 4 del Decreto di ammissione, è fatto a Batavia, a Semarang o a Surabaya da un Collegio, istituito in questi tre luoghi, il quale porta il nome di « Commissione di Immigrazione ».

2. Queste Commissioni sono composte:

dell'Assistente Residente, come membro nonchè presidente;

di un funzionario nominato dal Governatore Generale, come membro, funzionante da segretario;

di un funzionario europeo della polizia di quel luogo, nominato dall'Assistente Residente;

di chi è rivestito in quella località del più alto grado fra i capi dei Cinesi, degli Arabi, dei Mori e dei Bengalesi, come membri.

3. Il Residente nomina i funzionari che, in caso di assenza del Segretario, devono disimpegnare temporaneamente le funzioni del Segretario.

#### Art. 11.

1. Il permesso di sbarco rilasciato ai passeggeri della prima e seconda classe dei piroscafi appartenenti alle Società di navigazione indicati dal Governatore Generale, è cambiato in un foglio di ammissione a terra senza altre formalità.

2. Il foglio di ammissione può essere rifiutato, quando la disposizione nel paragrafo 2 dell'art. 4 del Decreto di ammissione si oppone chiaramente all'ammissione dello sbarcante.

3. In questo caso egli sarà deferito alla Commissione di Immigrazione per le possibili decisioni.

#### Art. 12.

Il foglio di ammissione è rilasciato dal Segretario o da chi ne fa le veci in nome della Commissione di Immigrazione.

#### Art. 13.

Quando risulti alla Commissione di Immigrazione che a una persona venne rilasciato un permesso di sbarco mediante versamento della somma prevista dal paragrafo 1 dell'art. 3 del Decreto di ammissione, questa gli sarà rimborsata dal Segretario della Commissione anzidetta se risulti che lo stesso non era tenuto a pagarla.

#### Art. 14.

Questa Ordinanza andrà in vigore al 1° aprile 1912 assieme al Decreto di ammissione.

Buitenzorg, il 2 gennaio 1912.

IDENBURG.

*Aggiunta alla Ordinanza di ammissione.*

## Art. 13 bis.

1. La disposizione dell'art. 8 del Decreto di ammissione è applicabile anche a colui che, appartenendo a una delle categorie di cui è detto nel paragrafo 1 dell'art. 1 di questo Decreto, si trovava già a Giava o a Madura prima del 1° aprile 1912 senza essere in possesso legale di un foglio di ammissione valido; in questo caso, però, è tenuto a pagare la somma di fiorini 25 per il foglio di ammissione conforme al paragrafo 1 dell'art. 8 del Decreto di ammissione.

2. Questa Ordinanza andrà in vigore al 1° aprile 1912.

Buitenzorg, il 30 marzo 1912.

IDENBURG.

---

## ISTRUZIONE

per i funzionari incaricati dell'esecuzione del Decreto di Ammissione  
e dell'Ordinanza di Ammissione

---

### § 3.

Fra le persone, alle quali non si domanda un permesso di sbarco conforme all'art. 5 dell'Ordinanza di ammissione, vanno inclusi:

- 1° i naviganti proprietari di *yachts* e turisti, che toccano Giava solamente per breve tempo e che però continuano il viaggio;
- 2° i passeggeri di altri piroscafi che, forniti di un biglietto di viaggio, finiranno il loro viaggio in un porto più lontano.

### § 6.

Le Società di navigazione, di cui è cenno nell'articolo 11 dell'Ordinanza di ammissione, sono le seguenti:

- Koninklyke Paketvaart Maatschappy;
- Koninklyke Java Australie Lyn;
- Stoomvaart Maatschappy Nederland;
- Rotterdamsche Lloyd;
- Rotterdamsche Java Bengalen Lyn;
- Compagnie des Messageries Maritimes de France;

Asiatic Steam Navigation Cy., solamente per la linea Giava-Indie inglesi;

West Australian Steam Navigation Cy., solamente per il servizio Giava-Australia;

Stoomvaart Maatschappij Oceaan, solamente per il servizio Giava-Australia;

Burns Phipp Line;

Australian and Indian Line of Steamers.

Buitenzorg, il 2 gennaio 1912.

*Il Segretario Generale*

STAAL.

## DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA

N. 7523

Batavia, il 21 maggio 1912.

*Ai Funzionari di sbarco a Tandjong Priok, a Semarang e a Surabaya.*

Secondo le istruzioni ricevute dal Governo ho l'onore di portare a conoscenza della S. V. che la disposizione riferentesi all'alinea 2 del paragrafo 3 delle « Istruzioni » per i Funzionari « incaricati, ecc. », del tenore: « Passeggeri di altri piroscafi, che, forniti di un biglietto di viaggio, finiranno il loro viaggio in un porto più lontano » deve essere intesa nel senso che in questa categoria sono compresi anche i turisti che interrompono il loro viaggio di mare facendo un'escursione a terra.

Per questi si presume che il loro viaggio di mare finirà al ritorno nel porto di imbarco o al loro arrivo in un porto fuori di Giava.

I turisti, p. es., provenienti da Singapore o dall'Australia forniti di un biglietto di viaggio, di un biglietto di ritorno o di una carta di turista, da cui risulti che, dopo un viaggio di terra intorno a Giava, ritorneranno a Singapore o nell'Australia o continueranno il loro viaggio fuori dell'isola, non abbisognano di un permesso di sbarco per andare a terra, nè occorre che posseggano un foglio di ammissione.

Per il Direttore del Dipartimento della Giustizia

*Il Segretario*

D.R. SONNEVELD.